

## TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge per modificazione del principio direttivo della competenza in materia penale, stabilito all'articolo 10 del Codice di procedura criminale — Opposizioni del deputato De Viry, e dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Non è preso in considerazione — Comitato segreto per la discussione del bilancio interno della Camera pel 1853.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

### **SVILUPPO DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ASTENGO PER MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 10 DEL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo sviluppo della proposta del deputato Astengo, di cui darò lettura:

« Art. 1. Non ostante la disposizione dell'articolo decimo del Codice di procedura criminale, se la Camera di Consiglio a voti unanimi, o la sezione d'accusa a maggioranza di voti, riconoscano che un reato, per quanto in riguardo al suo titolo costituisce un delitto o crimine, pure per circostanze di diminuzione di pena, da specificarsi colla citazione delle relative disposizioni di legge, non deve essere punito che con pene di polizia o correzionali rispettivamente, rimetteranno l'imputato, nel primo caso nanti il giudice di mandamento, e nel secondo nanti il tribunale di prima cognizione.

« Art. 2. Il giudice istruttore potrà riferire alla Camera di Consiglio, anche omessa ogni istruzione, le denunce, le querele, i verbali, i rapporti, o le notizie di reati, che l'avvocato fiscale gli avrà trasmesso con istanza che sia pronunciato sulla competenza giusta l'articolo precedente.

« Art. 3. Il pubblico Ministero e la parte civile potranno fare opposizione alle ordinanze della Camera di Consiglio nei casi contemplati in questa legge osservando i termini e le forme prescritte dal Codice di procedura criminale.

« Art. 4. I giudici di mandamento ed il tribunale di prima cognizione, ai quali saranno nei predetti casi rimessi gl'imputati, non potranno declinare la loro competenza a meno che nella istruzione fatta nanti di loro venga a mancare la prova delle circostanze di diminuzione di pena che avevano determinato la pronuncia della Camera di Consiglio o della sezione di accusa, ovvero ne sorgano delle nuove per le quali sarebbero applicabili rispettivamente pene correzionali o criminali. »

Il deputato Astengo ha la parola per isviluppare la sua proposta.

**ASTENGO.** Signori, nell'articolo 9 del Codice di proces-

sura criminale è stabilito che appartiene ai magistrati d'Appello la cognizione dei crimini; ai tribunali di prima cognizione, la cognizione dei delitti; ai giudici di mandamento, la cognizione delle contravvenzioni punite con pene di polizia. Quali siano i crimini, quali i delitti, quali le contravvenzioni è chiaramente stabilito nell'articolo 2 del Codice penale. Ivi:

« Il reato che la legge punisce con pene criminali, è un crimine; il reato che la legge punisce con pene correzionali, è un delitto; il reato che la legge punisce con pene di polizia, è una contravvenzione. »

Qui, come ognuno vede, il legislatore ha preso la pena per base della divisione dei reati.

Era si elevata qualche censura contro questo articolo di legge, ma la Commissione di legislazione rispose a quanto in proposito aveva osservato il Senato di Nizza: « Essere vero che le rigorose teorie di diritto criminale additano il principio *distinctio poenarum ex delicto*; ma un tal principio è la guida del legislatore, e quando egli vi tenne dietro e ne formò la base del suo Codice, o, per meglio dire, quando egli ha di già stabilita la qualità della pena giusta la natura dei fatti, non v'ha dubbio ch'egli possa in allora prendere la pena per base della divisione dei reati, ed adottare invece la regola *distinctio delictorum ex poena*. »

Dietro il combinato disposto di questi articoli di legge sembrerebbe che in regola generale i magistrati di Appello dovrebbero applicare pene criminali, i tribunali di prima cognizione pene correzionali, i giudici di mandamento pene di polizia: ma pure la cosa non è sempre così, avvegnachè una buona parte delle sentenze rese dai magistrati d'Appello applicano semplici pene correzionali che sono di competenza dei tribunali di prima cognizione, ed una buona parte delle sentenze dei tribunali di prima cognizione applicano pene di polizia che potrebbero essere applicate dai giudici di mandamento.

Nè crediate che questi casi siano pochi. Per la gentilezza di un mio amico che trovasi addetto al pubblico Ministero presso il magistrato d'Appello di Genova ho potuto avere i dati precisi sul numero e sulla qualità delle sentenze pronunciate nel distretto di quel magistrato, e quanto avvenne colà può servire di regola per calcolare quanto sarà ugualmente avvenuto nelle altre parti dello Stato, essendo per tutte eguale la legge.

Risulta da questi dati, che nell'ultimo triennio, cioè negli

anni 1849, 1850 e 1851, furono portati nanti il magistrato d'Appello di Genova numero 535 processi criminali, e vi furono giudicati numero 821 individui. Di questi vennero assolti numero 150: quindi i condannati furono 671, di cui 320 solamente furono condannati a pene criminali, mentre 341 furono invece condannati a pene correzionali, e 10 a pene di polizia.

Nei tribunali delle sette provincie che compongono il distretto di quel magistrato furono giudicati in quel triennio 8024 imputati. Diciannove furono le sentenze che dichiararono l'incompetenza; 2207 quelle di assoluzione e di dichiara non farsi luogo a procedimento; 3443 quelle di condanna a pene correzionali, e 1408 quelle di condanna a pene di polizia.

Il motivo di questo risultato deve in gran parte attribuirsi all'articolo decimo del Codice di procedura criminale, nel quale sta scritto, che « nel determinare le competenze si avrà riguardo al titolo e non alle circostanze del reato, quando anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena o si potesse far luogo al passaggio da una pena superiore ad un'altra di genere inferiore. »

In virtù di questo principio la Camera di Consiglio, e la Sessione d'accusa non debbono già determinare la competenza esaminando il reato in concreto, ma debbono esaminarlo in astratto.

Il progetto che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera, e del quale venne testè data lettura, diretto appunto a modificare quell'articolo di legge, tende:

1° A mettere in armonia il principio della competenza coll'economia sia del Codice penale, sia dello stesso Codice di procedura criminale;

2° A migliorare la condizione degli imputati senza pregiudizio delle garanzie sociali;

3° A rendere più spedito il corso nella giustizia sia civile che criminale;

4° A realizzare considerevoli economie nelle sempre crescenti spese della giustizia criminale;

Prima di sviluppare questo progetto, credo opportuno di fare un rapido cenno dello stato della legislazione francese e del Belgio sopra di questo punto.

Dico della legislazione francese, perchè i Codici penale e d'istruzione criminale della Francia furono le sorgenti a cui attinsero i nostri legislatori.

Dico della legislazione del Belgio, perchè, mentre nel Belgio restò la legislazione francese, vi furono fatte delle modificazioni conformi a quelle che io propongo a questa Camera.

Non vi è nel Codice d'istruzione criminale francese una disposizione conforme a quella che si legge nell'articolo 10 del nostro Codice di procedura criminale; quindi questo punto è stato in Francia regolato dalla giurisprudenza. La Corte di cassazione di Francia negò costantemente alla Camera d'accusa la facoltà di esaminare ed apprezzare i motivi di scusa e le circostanze attenuanti, perchè, secondo essa, le scuse e le circostanze attenuanti non cambiano la natura del fatto; perchè la Camera d'accusa che non ha da applicare le pene, non debbe nemmeno occuparsi delle circostanze che possono diminuirle; perchè d'altra parte il procedimento scritto non è diretto a fornire la prova del fatto, ma solo degli indizi, e per qualificare la modificazione del fatto, per le circostanze attenuanti sarebbe d'uopo supporre provate le circostanze stesse.

Io citerò a questo proposito le parole del dotto criminalista signor Faustin Hélie, il quale, in un suo articolo sulle

Camera d'accusa, pubblicato nella enciclopedia di diritto dei signori Sebire e Carteret, si spiega così: « Cette interprétation pouvait être contestée. Elle ne repose sur aucun texte précis du Code; ce n'est qu'une règle établie par la jurisprudence, et dont les bases ne son pas parfaitement claires. Il semble que les Chambres d'accusation étant investies du droit de déclarer qu'il n'y a pas lieu à accusation, peuvent à plus forte raison décider que l'accusation doit être admise avec certaines modifications qui en restreignent l'étendue. Elles peuvent prononcer sur le fait même; elles le peuvent donc sur une modification de ce fait. » Ad ogni modo quello scrittore finisce per aderire alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ma per una considerazione affatto speciale, che non può militare nella nostra legislazione. Ivi: « Mais une considération qui milite surtout en faveur de cette décision, c'est qu'elle a pour unique résultat, en definitive, de renvoyer devant le jury des faits purement correctionnels, et que le jury étant la juridiction commune et naturelle des citoyens, il n'y a pas lieu de déplorer un tel résultat. » Però la stessa Corte di cassazione di Francia ha dovuto stabilire delle limitazioni a quel principio che essa aveva sanzionato, avendo deciso con molti arresti conformi, che cessa la restrizione della competenza della Camera d'accusa quando il fatto di scusa prende il carattere di un fatto giustificativo, pel motivo che non può mettersi in accusa un individuo per un fatto determinato, il quale non presenti i caratteri nè di crimine, nè di delitto, nè di contravvenzione, per un fatto cioè che, punibile in astratto, non sia punibile in concreto. (V. il detto scrittore.)

Anzi si è persino cercato di ricavare argomento da un arresto di quella Corte suprema in data 17 marzo 1817, per dedurne che la Camera di accusa è in diritto di apprezzare eziandio tutte le circostanze che caratterizzano l'intenzione dell'imputato, la di lui buona o mala fede, e dichiarare non esservi luogo a procedimento quando la di lui azione apparisca pura da ogni intenzione criminale. Tutte queste limitazioni non possono avere luogo nella nostra legislazione, perchè, secondo l'articolo 10 del Codice d'istruzione criminale, la cosa è spinta al punto, che nel determinare la competenza non si può mai aver riguardo alle circostanze che accompagnano il reato, quando anche per queste non debba l'imputato soggiacere a pena. Quindi, secondo questa legge, quand'anche dimostrato *a priori* che un individuo imputato di quel tale reato non potrà per le circostanze del fatto essere in alcuna maniera punito, dovrà egli ciò nullameno essere processato.

Arroge che il principio restrittivo della competenza della Camera di accusa ricevete in Francia altre modificazioni dipendenti da disposizioni legislative, poichè con una legge del 25 giugno 1824 fu attribuita ai tribunali correzionali la cognizione dei crimini punibili con pene temporarie, quando questi siano commessi da individui minori di anni 16, e con altra legge in data del 28 aprile 1832 venne modificato l'articolo 68 del Codice penale in quanto ai minori d'anni 16, e fu prescritto che fossero giudicati dai tribunali correzionali ogni qual volta i reati da essi commessi non fossero puniti colla pena di morte, o dei lavori forzati a vita, o della deportazione, o della detenzione.

Nel Belgio furono più volte estese con leggi speciali le facoltà della Camera di consiglio e della Camera d'accusa nel senso appunto del progetto che io ho presentato a questa Camera. Un provvedimento in data del 9 settembre 1814, correggendo in quello Stato la soverchia severità del Codice penale francese del 1810, aveva dato ai giudici la facoltà di

pronunziare la pena di reclusione senza farla precedere dalla pubblica esposizione del reo, quando concorrevano circostanze attenuanti, ed anche di ridurre la pena al semplice carcere, ove il danno causato col reato non eccedesse le lire 25. Ma l'apprezzazione delle circostanze attenuanti, giusta questo provvedimento, era esclusivamente affidata alle Corti criminali (*Cours d'assises*). Fu quindi promulgata una legge in data 15 maggio 1858, colla quale si fece un passo di più, e pel caso che attualmente ci occupa sono a notarsi specialmente gli articoli 26 e 27 di essa. Questi articoli sono concepiti nei termini seguenti:

« Art. 26. Lorsque le fait imputé sera punissable de la réclusion, et que sur le rapport fait à la Chambre de conseil les juges seront unanimement d'avis qu'il y a lieu de commuer cette peine en celle de l'emprisonnement par application de l'arrêté du 9 septembre 1814, ils pourront renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle, en exprimant les circonstances atténuantes, ainsi que le préjudice causé. La Chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté. Le Ministère public, et la partie civile pourront former opposition à l'ordonnance de la Chambre du conseil conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

« Art. 27. Le tribunal de police correctionnel devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et le préjudice causé. »

Quel sistema fu ancora perfezionato nel Belgio con due nuove leggi, che portano la data, l'una del 1° e l'altra del 18 maggio 1849. Gli articoli 4 e 5 di questa legge sono il tipo del progetto da me presentato.

Premesse queste nozioni sulla legislazione del Belgio, passerò a dimostrare brevemente i vantaggi che arrecherà il mio progetto di legge, e prima di tutto ne rileggerò gli articoli per fare alcune considerazioni sopra ciascuno di essi.

« Art. 1. Non ostante la disposizione dell'articolo 10 del Codice di procedura criminale, se la Camera di consiglio a voti unanimi, o la sezione di accusa a maggioranza di voti riconoscano che un reato, per quanto in riguardo al suo titolo costituisce un delitto od un crimine, pure per circostanza di diminuzione di pena, da specificarsi colla citazione delle relative disposizioni di legge, non deve essere punito che con pene di polizia o correzionali rispettivamente, rimetteranno l'imputato, nel primo caso dinanzi al giudice di mandamento, e nel secondo nanti al tribunale di prima cognizione. »

Ivi si cita la disposizione dell'articolo 10 del Codice di procedura criminale; e ciò per due motivi: 1° perchè solo in quell'articolo la sezione di accusa e la Camera di consiglio trovano ora un ostacolo a poter conoscere ed apprezzare le circostanze del reato; 2° perchè si vuol lasciare intatto il principio scritto nel successivo articolo 11, giusta il quale « nel concorso di pene di diverso genere applicabili al medesimo reato, la competenza sarà regolata dal genere di pena superiore. »

Indi si stabilisce una differenza tra la deliberazione della Camera di consiglio e la deliberazione della sezione di accusa, ad imitazione delle leggi promulgate nel Belgio, bastando per la seconda la maggioranza dei voti, e richiedendosi per la prima l'unanimità; e questa differenza costituisce una maggiore garanzia per la società, ed è d'altronde in armonia coll'articolo 230 del Codice di procedura criminale.

Finalmente è dichiarato che le circostanze di diminuzione di pena debbano essere specificate colla citazione delle rela-

tive disposizioni di legge; e ciò per escludere ogni arbitrio, per restringere nei suoi limiti naturali la facoltà accordata alla Camera di consiglio, e alla sezione d'accusa, che non hanno da giudicare l'imputato, ma solo da determinare la competenza colla scorta della legge. Quest'aggiunta non si vede nelle leggi del Belgio, ed io credo che sia da adottarsi onde impedire gli arbitrii.

« Art. 2. Il giudice istruttore potrà riferire alla Camera di consiglio, anche omessa ogni istruzione, le denunce, le querele, i verbali, i rapporti, o le notizie di reati, che l'avvocato fiscale gli avrà trasmesso, con istanza che sia pronunziato sulla competenza giusta l'articolo precedente. »

Onde apprezzare la convenienza di questa disposizione fa d'uopo aver presente che, giusta la interpretazione data agli articoli 224 e 225 del Codice di procedura criminale, la Camera di consiglio, meno nei casi in cui il pubblico Ministero richiegga una dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, per trattarsi di fatto non costituente reato e contro del quale vi sia prescrizione, non può essere chiamata a statuire sopra un processo, che quando vi sia istruzione preliminare compiuta. Quindi l'articolo primo del presente progetto non derogando per se stesso a così fatti principii, non potrebbe riferirsi che ai reati pei quali già vi è una compiuta istruzione.

Avviene però assai di frequente che dalle stesse querele o denunce di fatti qualificati dalla legge col titolo di crimine o di delitto, si rilevino circostanze tali importanti diminuzioni di pena, come, per esempio, l'età dell'imputato, per cui riesca manifesto che non vi si abbiano ad applicare che pene correzionali o di polizia. In questo caso, per altro, siccome non vi sarebbe ancora istruzione compiuta, l'avvocato fiscale non potrebbe richiedere che il giudice istruttore ne riferisse alla Camera di consiglio, per far tosto determinare la competenza, a norma dell'articolo 1 del progetto; e da ciò nascerebbe l'inconveniente, che non si potrebbe mai rimettere prontamente la querela o la denuncia al giudice di mandamento, nel caso di delitto riducibile a contravverzione; e nel caso di crimine riducibile a delitto, non potrebbesi mai dall'avvocato fiscale provvedere per la citazione diretta dell'imputato nanti al tribunale di prima cognizione, giusta l'articolo 289 del Codice di procedura criminale. La disposizione dell'articolo 2 è diretta ad impedire cotali inconvenienti.

« Art. 3. Il pubblico Ministero e la parte civile potranno fare opposizione alle ordinanze della Camera di consiglio nei casi anzidetti, uniformandosi ai termini ed al preciso prescritto del Codice di procedura criminale. »

Questa disposizione, la quale è coerente all'articolo 336 del Codice di procedura criminale, che accorda appunto questo mezzo di reclamo contro le ordinanze della Camera di consiglio, presenta anch'ella una nuova garanzia alla società contro le decisioni erronee che emanassero dalla Camera di consiglio, comunque fossero prese ad unanimità di voti.

« Art. 4. I giudici di mandamento ed il tribunale di prima cognizione, ai quali saranno in detti casi rimessi gl'imputati, non potranno declinare la loro competenza, salvo che, nella istruzione fatta nanti di loro, venga a mancare la prova delle circostanze di diminuzione di pena che avevano determinato la pronuncia della Camera di consiglio, o della sezione di accusa, ovvero ne sorgano delle nuove, per le quali sarebbero applicabili pene che essi non potrebbero pronunziare. »

Se si potesse declinare la competenza determinata dalle Camere di consiglio, o dalle sezioni d'accusa, a tenore dei precedenti articoli, diverrebbe illusoria la legge.

Quando con una di queste pronuncie, la quale non sia stata riparata in conformità della legge, è già stabilito che quel tale reato non deve essere punito che con una pena correzionale o di polizia, se le circostanze del fatto non cambiano nel pubblico dibattimento, non devono i tribunali, o i giudici di mandamento, declinare la loro competenza, e non possono rinviare l'imputato al giudice superiore perchè applichi una pena più grave. In questo caso la pronuncia della Camera di consiglio, o della sezione di accusa, forma un giusquesito a favore dell'imputato. Ma si altererebbe la missione della Camera di consiglio o della sezione di accusa, se si dovesse continuare a dire che quel reato costituisce un semplice delitto, od una semplice contravvenzione, quando nel pubblico dibattimento vengano a mutarsi sostanzialmente le risultanze degli atti scritti.

Se nel pubblico dibattimento verrà a mancare la prova di quella tale circostanza di fatto, che ha determinata la decisione della Camera di consiglio sopra l'accusa, allora il tribunale deve dichiararsi incompetente e rinviare la causa nanti il magistrato superiore. Così pure se dal pubblico dibattimento sorgeranno nuove prove, per le quali siano applicabili pene che quel tribunale non potrebbe pronunciare, e ciò in coerenza eziandio dell'articolo 315 del Codice di procedura criminale.

Restano ora a dimostrarsi sommariamente i vantaggi già da me annunziati che deriveranno dall'attuale progetto di legge.

1° vantaggio. Il progetto non varia in nulla l'economia del nostro Codice penale e del nostro Codice di procedura criminale, anzi mette in armonia il principio direttivo della competenza coi principii che formano l'insieme del Codice penale e di procedura criminale, ossia colla economia dei medesimi.

Ciò si dimostra col principio scritto nell'articolo 9 del Codice di procedura criminale, avvicinato all'articolo 2 del Codice penale da me invocato in principio.

Se il Codice penale nel tale o tal altro caso prescrive che il reo, o per causa di età o per altra circostanza, non possa punirsi con pene criminali, ma solo con pene correzionali, a qual pro vorrete che sia rimesso nanti un magistrato, anzichè nanti il tribunale competente ad applicare le pene correzionali?

Così egualmente, se in tale o tal altra circostanza un individuo, comunque imputato di un fatto che in astratto costituisca un reato, pure non può andare soggetto ad una pena o perchè non poteva comprendere che cosa facesse, o per altre circostanze indicate dalla legge, come mai vorrete assoggettarlo ad un criminale procedimento? E se il titolo del reato non punibile in concreto è quello di un crimine, perchè non vorrete assoggettare quell'individuo ad un carcere preventivo?

Se poi esaminiamo la natura delle attribuzioni delle Camere di consiglio e delle sezioni d'accusa, ci persuadiamo sempre meglio che il progetto di legge mette in armonia le diverse disposizioni del Codice di procedura criminale.

Tali attribuzioni hanno per oggetto:

1° Di esaminare se il fatto imputato costituisca un reato, e sia punibile;

2° Di esaminare se risultino indizi sufficienti di reità contro l'individuo cui viene imputato il reato;

3° Di dichiarare quale sia il giudice competente a giudicarlo.

Questo triplice mandato noi lo ricaviamo chiaramente per le Camere di consiglio dagli articoli 227, 228, 229 e 250 di quel Codice, e per le sezioni di accusa dagli articoli 357, 358, 359, 360.

Dunque è dimostrato con queste medesime disposizioni che le Camere di consiglio e le sezioni d'accusa devono esaminare il reato *in concreto*, e il reato in concreto è inseparabile dalle circostanze che lo hanno accompagnato.

Esse adunque che, giusta il disposto dell'articolo 10, possono dichiarare che non è il caso di procedere contro un individuo o perchè non vi sono indizi sufficienti contro di lui, o perchè il fatto anche constatato non costituisce un reato, potranno eziandio, secondo la legge propositasi dichiarare che l'individuo imputato è benissimo autore di quel fatto determinato, e che quel fatto preso in astratto costituisce un reato, ma che nulladimeno nel modo con cui quel fatto venne commesso, ed avuto riguardo alle circostanze che lo accompagnarono, non può costituire un crimine, non costituisce che un delitto o una contravvenzione, e rimanderanno perciò l'imputato nanti i tribunali competenti a giudicare i delitti, a giudicare le contravvenzioni.

Modificate in senso del progetto l'articolo 10, e vedrete tutte le parti dei due Codici armonizzare fra di loro.

In secondo luogo il progetto migliora la condizione degli imputati senza ledere le garanzie sociali.

Nel riferire ad uno ad uno gli articoli, e nell'aggiungervi alcune osservazioni, io credo di avere di già dimostrato che questo progetto presenta sufficienti garanzie sociali.

In quanto alle condizioni degli imputati basterà considerare:

1° Che il progetto li esonera dall'obbligo di comparire nanti un magistrato od un tribunale che l'indele morale propriamente detta del reato non rende necessario per l'applicazione della pena corrispondente.

Su questo punto io ripeterò le parole dette innanzi al Senato del Belgio quando si disputavano le leggi del primo e quindicesimo maggio 1849 dal senatore Sauart: « Le prévenu d'infractions légères, obligé d'occuper la place que vient de quitter un coupable pervers, un récidive de comparaître devant les mêmes juges, dans la même salle, en présence du même public, éprouve un supplice moral, qui le déchire intérieurement; supplice qui n'est pas en rapport avec la faute, et en comparaison duquel la peine comminée par la loi n'est rien. »

Quindi il progetto risparmia agli imputati i maggiori incomodi morali, fisici ed economici, che loro impone l'applicazione del principio direttivo della competenza quale trovasi attualmente stabilito dall'articolo 10 del Codice di procedura criminale.

Estende inoltre a maggiori casi il beneficio del doppio grado di giurisdizione, mentre dai giudici di mandamento e dai tribunali di prima cognizione è ammesso l'appello, che non è ammesso contro le sentenze dei magistrati.

Permette infine agli imputati dei reati il cui titolo è criminale, ma che, per le circostanze che li hanno accompagnati, non sono passibili che di pene correzionali, di fare le loro difese fuori carcere; e questo motivo è da considerarsi sopra ogni altro, poichè, giusta l'attuale procedura criminale, quando un reato è di competenza del magistrato d'Appello, non vi è luogo a quel beneficio.

In questo modo si fa svanire l'ingiustizia tante volte osservata in pratica, che un individuo il quale non potrà essere punito che con semplice pena correzionale, debba intanto scontare un carcere preventivo maggiore, per durata, della stessa pena che potrà essergli inflitta. (*Segni di approvazione*)

Un terzo vantaggio produrrà il progetto di legge nel rendere più spedito il corso della giustizia sì civile che crimi-

nale, poichè diminuirà grandemente il numero dei processi criminali e dei pubblici dibattimenti che sono sottoposti a magistrato d'Appello. Di qui maggiore speditezza nelle cause sì criminali che civili, ed antivenuta la necessità ognor crescente di aumentare il personale degli uffizi generali e degli uffizi dei poveri.

I processi poi, che più non saranno di competenza del magistrato d'Appello, si ripartiranno fra i diversi tribunali correzionali dipendenti dallo stesso magistrato, ed avranno un corso più spedito; questi tribunali si sgraveranno a loro volta di altri molti processi, i quali saranno ripartiti tra i giudici di mandamento.

Il progetto infine rende meno gravi per lo Stato le spese di giustizia, e singolarmente quelle di trasferta dei testimoni, i quali debbono ora portarsi dal rispettivo domicilio al luogo di residenza del magistrato; e queste spese generalmente non sono ripetibili o per l'assolutoria degl'imputati, o per la loro insolvibilità. Questa ragione di economia, la quale fu la principale che mosse il Governo del Belgio a presentare i progetti delle leggi che furono poi promulgate nel primo e nel 15 maggio 1849, basta accennarla perchè nelle attuali contingenze delle finanze dello Stato sappia la Camera apprezzarla.

In conclusione, io spero che la Camera vorrà prendere in considerazione il progetto ch'ebbi l'onore di presentarle.

**PRESIDENTE.** Domando innanzi tutto se la proposta del deputato Astengo è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al deputato De Viry.

**DE VIRY.** Messieurs, ayant fait partie depuis nombre d'années, depuis que cette institution a été établie chez nous, de la Chambre des mises en accusation, je crois devoir donner au Parlement quelques explications contre la prise en considération du projet de loi qui est en ce moment soumis à vos délibérations, et j'espère prouver que ce projet de loi détruit de fond en comble toute l'économie de notre procédure criminelle.

Or, quant à moi, et je crois pouvoir en parler avec connaissance de cause, je persiste à croire qu'il est inadmissible, parce qu'il est en opposition directe avec les vrais principes qui régissent la matière.

Je descends à donner quelques explications sur les articles de ce projet de loi.

Il faut avant tout, messieurs, retenir quelles sont les attributions des Chambres des mises en accusation, car c'est sur la compétence de ces Chambres que roule tout le projet de loi que nous discutons.

Les attributions de la Chambre des mises en accusation consiste à déterminer la compétence des tribunaux qui doivent juger les différents faits, et cela en examinant les diverses circonstances aggravantes, que peut renfermer le fait porté à leur connaissance, circonstances déterminées par la loi elle-même.

Ainsi, pour expliquer plus facilement mon idée et me faire mieux comprendre, je citerai un fait, par exemple, celui du vol.

On porte ce fait devant la Chambre des mises en accusation. Que doit-elle tout d'abord rechercher? Elle doit rechercher avant tout s'il y a preuve du vol, puis s'il y a des indices suffisants, à défaut de preuves, contre l'accusé, qui soient de nature à pouvoir le faire mettre en accusation; ensuite elle descend à l'examen de cette circonstance spécialement désignée par la loi, qui rend le fait incriminé qualifié, c'est-à-dire, s'il y a eu escalade ou effraction; mais toutes ces

circonstances ne sont pas laissées à l'arbitre de la Chambre des mises en accusation; elles sont fixées par la loi d'une manière formelle.

Maintenant, messieurs, je suppose qu'il s'agisse d'un homicide. D'après l'article 582 du Code pénal, un homicide est punissable de la peine de mort; cependant il est des cas, si la provocation est grave, où l'on peut même descendre à l'application de peines correctionnelles.

Or, à qui appartiendra-t-il d'apprécier la portée de cette circonstance atténuante qui amène nécessairement une diminution dans l'application de la peine? A la Chambre des mises en accusation? Non certainement, car le plus ou moins de gravité de l'accusation doit ressortir des débats; et, si la Chambre des mises en accusation retenait comme établies ces circonstances atténuantes, elle dépasserait ses pouvoirs, elle franchirait les limites de ses attributions, elle donnerait à la procédure écrite la même force qu'à la procédure orale, elle entrerait dans la connaissance du mérite du fait, ce qu'elle ne peut faire sans violer ouvertement les lois qui établissent sa compétence et fixent irrévocablement ses attributions.

Elle ne peut donc, prenant en considération ces circonstances atténuantes, renvoyer la cause devant le tribunal correctionnel. Elle ne pourrait faire cela sans s'exposer à voir prononcer la cessation de sa sentence.

Que fait-elle donc? Elle dit: il y a, il est vrai, homicide, mais cet homicide a été précédé de provocation; et elle renvoie l'affaire ainsi qualifié devant la Cour d'appel, qui, d'après l'issue des débats publics, voit quelle a été cette provocation de la part de l'occis, et diminue la peine en proportion de la gravité de cette même provocation. Mais jamais il ne sera permis à la Chambre d'accusation de venir s'ingérer dans les attributions de la Cour d'appel, à laquelle il appartient seule de déterminer le degré de provocation.

En effet, comment connaîtra-t-on de la gravité de cette provocation autrement que par les débats?

Or, voulez-vous que devant une Chambre des mises en accusation il y ait des débats publics? Non certainement, car ce se serait contraire à tous les principes.

On a parlé d'une loi belge qui aurait été promulguée le premier mai 1849. Quant à moi, je ne savais pas que la Belgique eût cette loi: seulement j'en ai pris connaissance hier au soir, sans pouvoir toutefois comprendre les motifs qui ont déterminé le Gouvernement belge à la solliciter.

Je crois cependant deviner les vrais motifs de cette loi.

C'est que la Belgique, ayant vu que devant la Cour d'assises bien des fois, en conséquence de l'admission de circonstances atténuantes, des accusés étaient déclarés non coupables, elle a préféré soumettre l'individu accusé à une peine inférieure, mais sûre, en le renvoyant devant le tribunal correctionnel.

Elle a modifié de la sorte la loi, mais je ne crois pas qu'en cela nous devions imiter la Belgique, surtout qu'en matière criminelle nous avons des institutions toutes différentes qu'elle.

On vous parle d'économies à faire; sur ce point je me réserve d'indiquer plus tard la manière d'en obtenir.

Mais, messieurs, il est plus encore. Je suppose que la Chambre des mises en accusation voie dans les circonstances du fait soumis à son appréciation quelque chose qui puisse diminuer le degré de culpabilité et amener une diminution de peine, qu'elle en fasse cas et qu'en prononçant son arrêt elle franchisse les limites de ses attributions, d'après l'article 5 du projet, il résulte que vous privez le Ministère pu-

blic du droit de recourir en cassation contre une telle sentence de la Chambre des mises en accusation, vous le privez d'un droit que la loi lui a donné, ce que vous ne pouvez faire.

Ainsi, je ne crois pas que ni le premier ni le troisième article puissent être pris en considération. Mais, je vais plus loin encore, l'article deuxième que dit-il? Il dit que sur une simple plainte, ou dénonciation, la Chambre de conseil pourra déterminer la compétence.

Or, messieurs, que de fois ne voyons-nous pas, et, comme je disais, j'en parle d'après expérience, que des fois ne voyons-nous pas la nature des faits changer complètement aux débats publics? Je suppose, par exemple, une voie de fait accompagnée de blessures. L'individu se plaint et dit avoir été frappé; cette cause est déferée à la Chambre de conseil qui la renvoie, d'après le système du projet de loi proposé, devant le tribunal correctionnel comme ne s'agissant que de simple délit.

Mais, cela peut-il se faire sans avoir préalablement entendu quelques témoins, sans avoir au moins un commencement de procédure écrite; car, ne peut-il pas arriver que par le moyen des témoins on ne vienne à découvrir qu'il y a eu agression, qu'il y a eu guet-apens? Et, dans ce cas, la cause ne pourrait-elle être de la compétence du tribunal, mais devrait être portée devant la Cour d'appel.

Ainsi, je trouve que dans ce projet de loi l'article 2 est extrêmement vicieux; car jamais, sur une simple plainte, nous ne pourrions établir le degré de culpabilité d'un individu.

Je passe maintenant à l'article 4. Cet article me prouve une chose: il me prouve que l'auteur du projet de loi a compris lui-même combien les conséquences qui pouvaient en résulter étaient dangereuses, et ayant vu que dans la loi belge cet article n'existait pas, il l'a inséré dans son projet, et il a voulu ainsi comme correctif, former ce quatrième article de plus. Mais je vais vous prouver, messieurs, dans quelles graves conséquences nous entraînerait cet article. Si c'est pour remédier à un mal qu'on a inséré cet article, je ne crains pas de dire que le remède est pire que le mal.

Je vais descendre à un fait pratique pour vous le faire comprendre.

Je prends de nouveau comme point de départ, un homicide volontaire.

Dans cet homicide, la Chambre des mises en accusation déclare qu'il y a eu provocation, et renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel. Pendant les débats vient à surgir la preuve que cette provocation n'a pas existé de la part de l'occis, ou que, si elle a eu lieu, elle n'est pas de nature à amener une diminution de peine; que fera alors le tribunal de police correctionnelle?

Retiendra-t-il la cause? Mais non, il violerait la loi en agissant de la sorte, car il serait obligé d'appliquer une peine criminelle, et il ne le peut pas. Renverra-t-il la cause devant la Chambre des mises en accusation? Il ne le peut pas non plus, et la Chambre des mises en accusation lui dira: Je ne reçois pas les causes ensuite d'une sentence émanée du tribunal de police correctionnelle; j'ai déjà donné ma sentence, je n'ai plus rien à voir dans cette affaire, en un mot, *functus sum officio*. La renverra-t-il devant la Cour criminelle? Mais cette Cour lui répondra: je ne connais pas votre sentence de renvoi, je n'ai rien à recevoir du tribunal de première instance; je ne reçois la cause qu'ensuite d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation. Et voilà, messieurs, un cas où nous aurions le singulier spectacle d'un prévenu sous le poids d'une accusation capitale qui ne trou-

verait pas des juges qui pussent ni qui volussent se charger de le juger. Ce serait là, il faut l'avouer, un bien triste spectacle, que nous donnerait cet homme renvoyé, ballotté de juridiction en juridiction, et c'est cependant à ce point que va nous conduire le projet de loi qui nous est proposé; n'hésitons donc pas à le rejeter.

Messieurs, je crois en avoir assez dit, puisque je n'ai voulu descendre que dans quelques observations pratiques, pour démontrer que ce projet de loi ne saurait être pris en considération. C'est un projet isolé et sans corrélation avec les autres dispositions de notre droit pénal; or, pour amener des améliorations (et personne ne sait mieux que moi combien elles sont désirables), il faut agir tout autrement. Ce n'est pas l'article 10 du Code d'instruction criminelle qui doit être modifié, il y a des modifications à faire à plusieurs articles du Code pénal, et c'est en y procédant que nous pourrions obtenir les améliorations, les économies que nous espérons voir se réaliser.

Je pourrais déclarer à la Chambre qu'ensuite des observations que j'ai eu l'honneur de soumettre à monsieur le ministre de la justice relativement à des économies très-importantes à faire sur divers points de notre législation criminelle, monsieur le ministre, prenant ces observations en considération, m'a assuré qu'il présenterait quelque projet de loi à cet égard. Je ne crois donc pas qu'il convienne de prendre en considération le projet soumis en ce moment à nos délibérations, car il ne ferait qu'entraver le travail du ministre de la justice et rendre, pour ainsi dire, impossibles ou tout au moins très-difficiles les améliorations que l'on pourra introduire dans notre Code.

Je crois que ces observations suffiront pour qu'on rejette la demande de prise en considération. Au reste, plus tard, lorsque nous arriverons à la discussion du budget du Ministère de grâce et justice, je me réserve alors de proposer d'importantes réductions et modifications, et je crois qu'avec ces réductions on obtiendra des économies réelles, des économies peut-être de quelques centaines de mille francs; ce qui, en l'état actuel de nos finances, ne serait pas à dédaigner.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io non entrerò nelle questioni a cui può dar luogo la proposizione che fu fatta alla Camera.

Osserverò solamente che un punto in cui credo che converremo tutti, è quello che sono da portare delle gravi modificazioni alla nostra legislazione, affinché la procedura riesca più economica, più celere e soprattutto più conforme a quei riguardi che l'umanità e la giustizia richiedono verso gli inquisiti.

Io posso prendere l'impegno verso la Camera di presentarle a questo riguardo un progetto di legge fra non molto tempo, e quindi non mi oppongo a che (se ella lo crede), sia preso in considerazione il progetto che ora fu proposto; ma in questo caso io la pregherei di sospenderne la continuazione della discussione negli uffizi, finché sia presentato il progetto del Ministero, perché allora sarà il caso di entrare in tutte le discussioni che ha sollevato la proposizione dell'onorevole Astengo; proposizione sulla quale io non esprimerò la mia opinione, per non entrare ora in una discussione la quale mi pare assolutamente prematura.

**ASTENGO.** Io sono dolente che in questo recinto un magistrato sia sorto a combattere il mio progetto di legge, mentre io sperava che quanti magistrati vi seggono, sarebbero sorti a sostenerlo, come mi animarono a proporlo alcuni di essi che non fanno parte del Parlamento. Però, onde

non lasciare la Camera sotto l'impressione degli obbietti che venne facendo l'onorevole deputato De Viry, io credo necessario di dare qualche risposta alle sue osservazioni.

Egli ha parlato delle attribuzioni delle Camere di consiglio e delle sezioni di accusa, quali attualmente sono stabilite dalla legge, e il mio progetto tende appunto a modificare in questa parte la legge, che io reputo viziosa quale esiste attualmente.

Se toglierete, o signori, dal Codice d'istruzione criminale l'articolo 10, o se lo modificherete nel senso del progetto, in allora nessun'altra disposizione dello stesso Codice, e nessuna disposizione del Codice penale, saranno in urto colle attribuzioni che si vogliono dare alle Camere di consiglio e alle sezioni di accusa.

È precisamente nell'intento di togliere l'ostacolo che trovano esse nell'articolo 10 del Codice di procedura criminale a potere riconoscere ed apprezzare in conformità della legge le circostanze del reato, che io ebbi l'onore di proporre alla Camera un progetto di legge.

L'onorevole deputato De Viry ha citato il caso di un furto. Egli ha detto che nell'imputazione di un furto devono la Camera di consiglio e la sezione di accusa, esaminare se questo furto sia qualificato. Da ciò si deduce che le medesime, giusta la natura delle proprie attribuzioni, debbono esaminare le circostanze del reato, poichè è appunto per queste circostanze che il furto comparisce qualificato.

Dunque, in massima, le Camere di consiglio, le sezioni di accusa sono incaricate d'esaminare le circostanze del reato. Ora, se esaminando le circostanze aggravanti del reato, ne possono dedurre che il medesimo costituisce un crimine, e deve essere rimandato al magistrato superiore, io domando: perchè non potranno ugualmente esaminare le circostanze attenuanti, e dedurre che il reato in concreto non è un crimine, ma è un delitto od una contravvenzione, e rimettere quindi l'imputato nanti il tribunale di prima cognizione, o nanti il giudice di mandamento?

Ha proposto egualmente il caso di un omicidio, ma passa, per esempio, una differenza troppo grande tra il grassatore che uccide un uomo per deprenderlo, e colui che uccide un altro per solo eccesso nella propria difesa. Sarà egli logico, sarà egli giusto che la Camera di consiglio li tratti entrambi ugualmente?

Io proporrò il caso di un minore di 14 anni il quale commetta un omicidio senza sufficiente discernimento, e dimanderò se quest'individuo potrà essere punito con una pena criminale, e se quindi sarà necessario farlo giudicare da un magistrato d'appello.

L'onorevole precipitante ha detto che le leggi del Belgio da me citate furono presentate al Parlamento da quel Governo senza esporne i motivi, e che in certo modo non diedero luogo a profonde discussioni.

Mi dispiace di non trovarmi d'accordo su questo punto con l'onorevole De Viry. Prima di venire alla Camera onde svilupparvi il mio progetto di legge, io ho consultato minutamente gli atti ufficiali del Parlamento del Belgio nella biblioteca della Camera, e vi ritrovai l'esposizione dei motivi che indussero il Ministero del Belgio a presentare quelle leggi, non che le lunghe e profonde discussioni che si fecero in quel Parlamento sul merito delle medesime. Ne faccia egli pure la ricerca, e si convincerà della verità della mia asserzione.

Da tali documenti potrà vedere che moltissime furono le ragioni, profondi i motivi che indussero il legislatore belgico a presentare quelle leggi, e che le stesse accuse da esso pre-

opinante fatte valere contro il mio progetto si fecero anche valere in quel Parlamento, ma non poterono far sì che le leggi proposte venissero respinte.

Discendendo alla critica speciale dei diversi articoli del progetto, l'onorevole De Viry disse che coll'articolo terzo si vuol privare il pubblico Ministero del diritto di ricorrere in cassazione.

Io credo ch'egli s'inganni; io non ho fatto su tale punto che ripetere la relativa disposizione delle leggi del Belgio, ed in quel regno nessuno ha mai creduto che, ammettendo espressamente il mezzo ordinario di opposizione contro alle sentenze della Camera di consiglio siasi voluto togliere il mezzo straordinario del ricorso in Cassazione contro le sentenze della sezione d'accusa. Questo rimedio compete sempre di pieno diritto contro le sentenze inappellabili, nelle quali vi sia violazione di legge.

Che se ciò nullameno si potesse credere che, non riservando espressamente questa facoltà, venga a togliersi la medesima, in tale ipotesi non resterebbe che formulare un'aggiunta alla legge per togliere ogni dubbio.

Fu anche criticato l'articolo secondo, dicendo che, siccome bene spesso nel pubblico dibattimento i fatti cambiano di aspetto, non si può perciò sopra di una semplice denuncia od accusa riconoscere se vi siano circostanze che rendano applicabile una pena correzionale, o di polizia, anzichè una pena più grave.

È provveduto abbastanza coll'articolo quarto al caso in cui nel dibattimento le cose cambino d'aspetto; ma supponete che dalla stessa querela o denuncia sia di già dimostrato in modo indubitabile che non può essere applicata la pena più grave; in questo caso non vorrete permettere che senza far luogo ad un processo scritto si possa immediatamente rimandare l'imputato dinanzi al tribunale competente?

Se la querela o la denuncia non presenteranno queste circostanze di fatti certi che dimostrino come la pena debba essere minore, il pubblico Ministero richiederà il giudice istruttore che mandi il rapporto, la querela o la denuncia nanti la Camera di Consiglio, perchè sia pronunziato sulla competenza. Se invece le risultanze della querela, dei rapporti o di altri verbali non basteranno ad assicurare che si deve applicare la pena inferiore, in tal caso il pubblico Ministero non farà la richiesta contemplata nel precitato articolo 2.

L'onorevole De Viry ha criticato ugualmente l'articolo 4, dicendo che l'autore stesso del progetto ha cercato in detto articolo di rimediare ad un difetto della legge del Belgio.

Quando si discusse nel Parlamento del Belgio la legge che modificò la competenza in materia correzionale ed in materia criminale, e si stabilì nella Camera di consiglio e nella Sessione di accusa il diritto di esaminare le circostanze attenuanti, si sollevò appunto la questione di vedere che cosa sarebbe avvenuto quando nel dibattimento avessero cambiato le circostanze del fatto.

In quella legge non era provveduto a tale caso; e perciò nel Parlamento fu spiegata l'opinione che, ad onta del cambiamento delle risultanze del fatto, pure non si potesse più rivenire sulla questione di competenza già decisa irrevocabilmente in favore dell'inquisito.

Ma questo sarebbe un grave inconveniente, il quale urterebbe coll'economia della legge. Quindi io credetti conveniente di proporre nell'articolo 4 che il giudice di mandamento od il tribunale di prima cognizione debba astenersi dal giudicare quando nel processo orale fatto nanti di esso manchi la prova delle circostanze di fatto che avevano determinato la decisione della sezione d'accusa o della Camera di

consiglio, ovvero sorgano altre circostanze per le quali diventi applicabile una pena che essi non potrebbero applicare.

Disse l'onorevole opponente che potrà verificarsi facilmente il caso in cui il magistrato d'Appello non voglia riconoscere la decisione del tribunale di prima cognizione, e lo imputato non trovi giudici che vogliano giudicarlo. Io ribatterò il suo argomento, facendogli notare, che dinanzi ai tribunali non si opera nella conformità da lui temuta. Io non posso credere che un magistrato, solo perchè si trova in grado superiore, non voglia riconoscere quanto operò un tribunale inferiore che siasi conformato alla legge. Io credo che siavi tra i diversi corpi della magistratura la migliore armonia, e che allorché ognuno di essi osservi da sua parte il prescritto della legge, quando, per esempio, una sezione di accusa ha ravvisato in un reato un semplice delitto, ha quindi rimandato l'imputato innanzi al tribunale di prima cognizione, se dal dibattimento orale vengano a risultare nuove circostanze che rendano applicabili pene criminali, io penso che, astenendosi in tal caso quel tribunale, giusta il disposto dall'articolo 313 del Codice di procedura criminale, io penso, dissi, che il magistrato d'Appello, benchè superiore, pure compia il proprio dovere accettando, e giudicando il processo, comunque la propria sezione d'accusa, dietro le risultanze degli atti scritti, già avesse rinviato l'imputato nanti il tribunale inferiore.

Continuando nella critica del mio progetto, l'onorevole deputato De Viry disse che il medesimo contiene una modificazione parziale, e che tende in certo modo ad incagliare le operazioni di chi attende alla riforma generale dei Codici; e che se poi vuolsi parlare di economie, egli ne proporrà parecchie assai più rilevanti quando si discuterà il bilancio della giustizia.

Io farò plauso alle proposte dell'onorevole deputato De Viry se le sue proposte di maggiori economie non guasteranno per nulla l'organizzazione giudiziaria vigente ed il corso della giustizia; ma gli osservo che, adottando ora una modificazione che conduce ad una economia, non si pregiudicano punto le proposte di quelle maggiori economie che venissero fatte sopra altri punti.

Anche nel Parlamento del Belgio si cercò di combattere con tali argomenti le leggi del 1° e 18 maggio 1849, e si pretese che guastassero l'economia dei Codici, ma venne risposto vittoriosamente che quelle leggi non offendevano punto il sistema di quei Codici e miglioravano la condizione degli imputati, mentre provvedevano all'economia nella spese della giustizia criminale.

In conseguenza io stimo che, se il mio progetto ai tanti vantaggi morali che ho noverati accoppia quello dell'economia (vantaggio questo che si debbe altamente apprezzare nelle attuali condizioni finanziarie del nostro paese, le quali ci obbligano a votare a malincuore tante nuove leggi d'imposta), io stimo, dico, che non si debba differirne l'adozione.

L'onorevole guardasigilli, senza entrare nell'esame del merito del progetto, annunciò che avrebbe presto proposto alla Camera parecchie modificazioni legislative relativamente alla nostra legislazione penale.

Io era ben certo che si stavano maturando le riforme generali dei Codici attualmente in vigore, ma osservai che dal 1848 a questa parte nemmeno una di queste riforme fu presentata al Parlamento. Rifletteva inoltre che noi manchiamo ancora interamente di un Codice di procedura civile, e che prima di toccare alle riforme del Codice di procedura criminale, si vorrà riformare il Codice civile, Codice penale (co-

mune e militare) ed il Codice di commercio; il che tutto ci porterà per le lunghe.

Del resto, siccome egli non si è opposto a che fosse preso in considerazione il progetto di legge da me presentato, io non mi oppongo a che ne sia pur anche sospesa la discussione negli uffici, salvo però, ove fosse di troppo preerastinata la presentazione delle promesse riforme, di instare nuovamente presso la Camera perchè restituisca il mio progetto al suo corso ordinario.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Io non ho punto inteso di proporre la riforma di tutto il procedimento criminale, ma bensì di prendere l'impegno di presentare fra non molto alla Camera un progetto di legge il quale tendesse a rendere più celere, e più economico il procedimento. Certamente se si trattasse di una riforma di tutto il Codice penale, o di tutto il Codice di procedura penale, non sarebbe questa cosa da potersi eseguire in così breve spazio di tempo.

Io quindi, lo ripeto, col mio progetto non intendo che di toccare a quelle riforme che sono più urgenti e per la loro natura e pel fine al quale ci proponiamo di pervenire, e non riguarderà che ad alcuni articoli i quali condurranno a maggiori economie ed a maggiore celerità nella procedura. Questo è il motivo per cui, a fine di non entrare due volte nella stessa discussione, io desidero che la Camera soprasseda per alcuni giorni alla discussione anche negli uffici del progetto presentato dall'onorevole deputato Astengo.

**DE VIRY**. Puisque monsieur le ministre de la justice désire qu'on ne rentre pas dans la discussion de cette loi, je m'empresse de condescendre à son désir. Toutefois je ne puis m'empêcher de faire une observation.

On m'a objecté que, sur la critique que j'ai soulevée contre cette loi, je n'avais pas fait attention que, lorsque la Chambre des mises en accusation prononce le renvoi devant le tribunal de police correctionnelle pour cause d'imbécillité, de démence ou tout autre cause entraînant la diminution de peine, je n'avais pas fait attention, dis-je, que dans ce cas-là la Chambre des mises en accusation rentrait nécessairement dans la connaissance des circonstances atténuantes. Cela n'est pas exact, parce que quand la Chambre des mises en accusation examine les faits pour fixer la compétence, elle n'entre pas dans l'appréciation des circonstances atténuantes, autres que celles qui sont déterminées par la loi d'une manière spéciale, et qui entraînent de plein droit cette diminution de peine.

Ainsi l'imbécillité résultant d'un rapport d'experts n'a nullement besoin d'être établie par les dépositions orales des témoins qui ne pourraient jamais avoir lieu qu'aux débats.

Mais jamais il ne sera permis aux Chambres des mises en accusation, pour déterminer la compétence de connaître les circonstances atténuantes qui entraînent une diminution de peine; cela serait contraire, je le répète, à tous les principes de la matière, et c'est sur ce point que je vous prie, messieurs, de fixer votre attention lors du vote que vous allez donner.

Quoiqu'on dise qu'en Belgique cela ait lieu, ce dont on me permettra encore de douter, il n'en sera toutefois pas moins vrai que cela ne serait pas conforme aux strictes principes.

Et je suis sûr qu'il n'y a personne parmi vous, messieurs, qui ne partage mon opinion à cet égard. Je ne veux, quant à moi, laisser aucune latitude, aucune faculté au Ministère public en dehors des prescriptions de la loi. Je veux que les



sentences sortent non pas de la déposition écrite, mai seulement de la déposition orale, car je crois que ce n'est que lorsque le témoin paraît devant l'accusé, qu'il dépose aux débats, et non devant le seul juge instructeur, qu'on peut connaître bien exactement la vérité.

Donc la déposition écrite ne doit jamais servir à constater autre chose que la qualification portée par la loi, mais non jamais celle qui est déterminée plus tard, lors des débats par les circonstances atténuantes.

Ainsi je ne veux pas rentrer dans cette discussion peut-être trop théorique, et qui pourrait ennuyer la Chambre. Je me borne à répéter ce que disait monsieur le garde des sceaux: qu'on s'abstienne de toute discussion, et qu'on attende le projet de loi qui nous a été promis.

J'ai cru, comme magistrat, devoir faire ces observations, parce que je trouve que ce projet détruit toute l'économie de notre loi; mais, quand le nouveau projet que doit nous présenter monsieur le garde des sceaux sera soumis à la Chambre, nous verrons alors ce qu'il y aura à dire à ce sujet.

Pour le moment je vote donc pour le rejet pur et simple de la demande de prise en considération. (Bene! a destra)

**PRESIDENTE.** Il signor ministro di grazia e giustizia intende di fare la proposta sospensiva...

**BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Propongo soltanto che si sospenda la discussione negli uffici.

**PRESIDENTE.** Comincerò allora per mettere ai voti la presa in considerazione della proposta del deputato Astengo, e porrò in seguito ai voti la proposta sospensiva del signor guardasigilli.

Chi è d'avviso che debba prendersi in considerazione la proposta fatta dall'onorevole deputato Astengo, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova si delibera che la proposta non è presa in considerazione.)

L'ordine del giorno essendo esaurito, la seduta pubblica è levata, e succede il comitato segreto per la discussione del bilancio interno della Camera.

L'adunanza è levata alle ore 3 e 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Relazione di petizioni.

## TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Relazione di petizioni — Mozione del deputato Borella, relativa all'epoca opportuna per la discussione sull'incameramento dei beni ecclesiastici — Parlano i deputati Cavour Gustavo, Sulis, Bertini, Robecchi, Sappa, Angius, Depretis, Melegari, Michelini, Asproni, Iosti, Mameli, Valerio e Siotto-Pintor — Reiezione della proposta Borella, ed approvazione di quella del deputato Michelini — Convalidamento dell'elezione del collegio di Racconigi — Segue la relazione sulle petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/3 pomeridiane.

**CAVALLINI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4837. 40 abitanti e capi di casa di Cavallermaggiore;

4838. 91 abitanti e capi di casa di Bassignano provincia di Alessandria;

4839. 54 abitanti e capi di casa di Spotorno, provincia di Savona;

4840. 43 abitanti e capi di casa di Bosco, provincia di Alessandria;

4841. 13 abitanti e capi di casa di Levaldigi, provincia di Saluzzo;

4842. 402 abitanti e capi di casa della città e territorio di Novi;

4843. 444 abitanti e capi di casa di Torino;

4844. Il Consiglio comunale di Verzuolo, provincia di Saluzzo, presentano petizioni concernenti l'incameramento dei

beni ecclesiastici conformi a quelle segnate coi numeri 4633 e 4698.

4845. Giani Giuseppe, di Godiasco, provincia di Voghera, esercente un'osteria in quel comune, allegando di essere stato costretto al rovinoso abbonamento verso l'accensatore delle regie gabelle del mensile pagamento di lire 12, mentre pel poco numero di abitanti non è in grado di vendere cento litri di vino ogni trimestre, ricorre alla Camera perchè voglia far dichiarare nulla la scrittura convenzionale dal medesimo passata all'accensatore, o quanto meno esonerarlo di parte della somma statagli imposta.

4846. Il Consiglio comunale della città d'Alba chiede che i chierici vengano assoggettati alla leva militare.

4847. Lo stesso Consiglio trasmette il verbale con cui viene approvato il voto emesso da quel Consiglio delegato per l'incameramento dei beni ecclesiastici.

4848. Il Consiglio comunale di Scaldasole, provincia di Lomellina;